



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Personale Docente e Servizi al Personale

DECRETO RETTORALE N. 5394/2013 DEL 09.09.2013

OGGETTO: Linee Guida per la procedura di proposta di “Professore Emerito”

IL RETTORE

Visto il Regio Decreto n. 1592 del 31.08.1933 “Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore”;

Vista la Legge n. 168 del 9.5.1989 “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”;

Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con Decreto Rettorale n. 348 del 7.05.2004 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 240 del 30.12.2010 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

Visto lo Statuto dell’Università emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012 ed entrato in vigore il 14 aprile 2012;

Considerata la necessità di uniformare le procedure di Ateneo per la proposta del conferimento del titolo di “Professore Emerito”;

Tenuto conto che l’attribuzione del titolo è di competenza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che provvede con proprio Decreto al conferimento del riconoscimento;


Vista la delibera n. 10/2013/III/5 assunta dal Senato Accademico nella seduta del 17.06.2013;

Valutato ogni opportuno elemento;

DECRETA

di emanare le “Linee Guida per la procedura di proposta di “Professore Emerito” nel testo sotto riportato;

Le Linee Guida saranno pubblicate mediante affissione all’Albo Ufficiale di Ateneo ed entreranno in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione.


Il Rettore
(Prof. Ezio Pelizzetti)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Linee Guida per la procedura di proposta di "Professore Emerito"

1. Un docente o un gruppo di docenti si fa promotore della proposta del conferimento del titolo di "Professore Emerito" che abbia i requisiti richiesti dal vigente Regio Decreto n. 1592 del 31.08.1933 "Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore" - Art 111, il quale richiede che:
 - a. I soggetti siano collocati a riposo;
 - b. I soggetti abbiano maturato almeno 20 anni di servizio in ordinariato per i Professori Emeriti, e di almeno 15 anni per i Professori Onorari;
 - c. Il titolo è concesso dal Ministro dell'Università previa deliberazione del Consiglio di Dipartimento;
 - d. Ai Professori Emeriti ed Onorari non competono particolari prerogative accademiche.
2. La proposta, accompagnata dal curriculum, viene illustrata dal proponente in Consiglio di Dipartimento per l'approvazione formale; la deliberazione è assunta con la maggioranza assoluta nella composizione limitata alla prima fascia dopo la cessazione dal servizio dell'interessato.
3. La proposta deve essere motivata con elementi che dimostrino che il soggetto ha dato lustro all'Ateneo, quali un'attività scientifica di livello particolarmente elevato, l'aver ricoperto cariche di rilievo di carattere nazionale e internazionale quali la Presidenza di Società Accademiche-Scientifiche, incarichi di responsabilità rilevanti in Ateneo quali Rettore, Pro-Rettore, Preside, Senatore Accademico e/o Direttore di Dipartimento.
4. La proposta, accompagnata dal curriculum, dalla documentazione di cui sopra e dalla delibera del Consiglio di Dipartimento viene inoltrata dal Rettore al Ministro competente.
5. Il titolo prende efficacia a seguito del Decreto Ministeriale di riconoscimento.

Stabilisce che tali linee guida siano portate a conoscenza dei Dipartimenti con l'invito a recepirle adeguando anche l'iter per eventuali proposte in corso di formulazione.